

Corte d'Appello Lecce Sez. I, Sent., 11-04-2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, e così composta:

dott. Cosimo Almiento, - Pres. relatore,

dott. Patrizia Evangelista - Giudice,

dott. Massimo Orlando, - Giudice,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei giudizi civili in grado di appello n. 273/15 e n. 333/15 R.G., introitati a sentenza all'udienza del 22.11.2017

tra

M.N., (C.F. (...)) appellante, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Liviello,

M.A., (C.F. (...)) appellante, rappresentato e difeso dagli avv. Carrozzini Attilio e Cipressa Giuseppe,

contro

B.M. S.P.A., (P.I. (...)) appellata ed appellante incidentale, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Maccarone, Roberto Allegrucci e Salvina Chiappini,

nonché contro

C.P., (C.F. (...)) in qualità di eredi di B.C., appellata, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marcuccio,

nonché contro

G.A., appellato, contumace.

OGGETTO: Responsabilità degli amministratori della società.

Svolgimento del processo

Si riporta il contenuto della sentenza di primo grado, n. 191/205, impugnata separatamente da M.A. e M.N.. "Con atto di citazione del 13.9.1995, il Commissario Straordinario della B.L. & M. s.p.a. premesso: che, con decreto del Ministro del Tesoro del 21.7.1994, la B.L. & M. s.p.a. era stata posta in amministrazione straordinaria, con conseguente scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo ai sensi e dell'art. 70 comma I, lett. a) e b) del [D.Lgs. n. 385 del 1993](#), ossia per "gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che

regolano l'attività della banca", nonché per "gravi perdite del patrimonio"; che, in data 11.5.1995, la B.D. lo aveva autorizzato ad esercitare, ai sensi dell'art. 72 comma 5 T.U.B., azione di responsabilità nei confronti dei sigg.ri M.A., in qualità di ex Presidente ed Amministratore delegato della Banca, M.N. quale ex Direttore generale, B.C., G.G. e V.G., quali ex componenti del Consiglio di amministrazione, nonché C.A., B.N. e G.A., quali ex componenti del collegio sindacale, in relazione ai comportamenti da costoro posti in essere nei periodi in cui essi avevano ricoperto le rispettive cariche nella compagine societaria; tanto premesso, con il suindicato atto, proponeva azione di responsabilità, ex [artt. 2393, 2396, 2407 c.c.](#) e 72 L.B., e, per l'effetto, citava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, i suindicati sigg. M.A., M.N. B.C., G.G., V.G., C.A., B.N. e G.A..

A fondamento della domanda, il Commissario Straordinario esponeva che al Presidente, nonché Amministratore delegato, e ai membri del Consiglio di amministrazione, doveva essere addebitato di avere posto in essere atti in violazione di legge e dello Statuto, compiuti, rispettivamente, con condotte attive od omissive, tra cui:

- 1) l'istituzione di un ispettorato esterno, operativo dal 1.12.1992, costituito da un consigliere di amministrazione e dalla figlia del Presidente, organo che si sarebbe limitato a verificare la validazione dei libri sociali obbligatori e la documentazione di dieci pratiche di fido;
- 2) l'affidamento in appalto della pulizia dei locali della Banca alla P., di titolarità congiunta della figlia del Presidente e della nuora, dietro corresponsione di un prezzo superiore di oltre 40 milioni di lire annui rispetto a quello convenuto con il contratto successivamente stipulato dal Commissario Straordinario con altra impresa di pulizie;
- 3) l'utilizzo ingiustificato, da parte di azionisti della Banca, di linee di credito a tasso zero;
- 4) la concessione del credito senza alcuna preventiva valutazione del merito creditizio, ovvero accordando l'affidamento contro il parere della struttura operativa, o a fronte di nessuna garanzia, o disponendo l'addebito in conto di assegni emessi da clientela non affidata, in assenza di provvista;
- 5) il compimento di operazioni in violazione dei limiti della delega, ovvero non delegabili ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ovvero in conflitto di interesse tra il Presidente e la Banca medesima;
- 6) la disposizione di retrocessioni in contanti del valore di oltre L. 435.000.000 di interessi attivi già addebitati a clienti vari, corrispondendo le somme ad un dipendente della Banca senza mandato.

Ai componenti dell'ex Collegio sindacale doveva, invece, essere contestato l'omesso controllo nell'erogazione del credito e nella redazione dei bilanci della Banca, nonché l'aver omesso - in spregio ai doveri di cui [all'art. 2407 c.c.](#) - di rilevare e segnalare le irregolarità compiute dagli organi amministrativi.

Al Direttore generale, M.N., si addebitava, invece, di avere tenuto una condotta inadeguata, per essersi egli supinamente appiattito ai dettati del padre A., Presidente ed Amministratore delegato, in conflitto con i principi imprenditoriali che dovrebbero informare l'agire del capo dell'organo esecutivo della società.

Riguardo al danno sofferto dall'Istituto bancario, il Commissario Straordinario individuava, in particolare, diciotto posizioni debitorie, dalle quali, in conseguenza delle condotte addebitate ai convenuti e consistite nell'indebita erogazione di credito a taluni soggetti, o, più in generale, nel compimento di operazioni finanziarie a favore di persone fisiche o giuridiche, pregiudizievoli per gli interessi dell'istituto bancario; evidenziava -altresi- plurimi ulteriori episodi di mala gestio, parimenti pregiudizievoli per la banca.

Chiedeva, quindi, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati nell'atto introduttivo in circa 17 miliardi di lire.

Ritualmente costituiti, tutti i convenuti in epigrafe indicati, nonché G.G., V.G., B.N., in qualità di ex consiglieri di amministrazione, e C.A., nella veste di ex componente del Collegio sindacale, contestavano sotto ogni profilo la fondatezza della domanda, deducendo che nessuna responsabilità poteva essere loro ascritta.

In data 14.12.1995 la B.L. & M. s.p.a. veniva incorporata dalla Banca del S. s.p.a., che le succedeva nella titolarità di ogni posizione giuridica ai sensi e per gli effetti degli [artt. 110 e 302 c.p.c.](#)

All'udienza del 29.5.2001 il processo veniva dichiarato interrotto per la morte del convenuto B.C..

Con ricorso depositato in data 4.10.2001, la Banca del S. s.p.a., che nel frattempo aveva mutato denominazione in B. s.p.a., provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti di C.P., B.B. e B.A. -in qualità di eredi di B.C.-, nonché degli originari convenuti, M.A. e N.. La B. S.p.A. non provvedeva, invece, ad evocare in giudizio C.A., G.G., V.G. e B.N., deducendo che, in forza di specifico accordo stragiudiziale intervenuto inter partes ed avente ad oggetto "la quota interna della loro responsabilità", era venuta a cessare la materia del contendere con i menzionati convenuti.

M.A. e M.N., costituitisi, si riportavano alle rispettive difese; dal canto loro, i sigg. B.B. e B.A. eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità paterna, mentre C.P. chiedeva il rigetto della domanda.

Sollevata eccezione di estinzione del processo per la mancata riassunzione nei confronti di tutte le parti originarie, nonché di carenza di legittimazione attiva da parte della B. s.p.a., il G.I., con ordinanza depositata in data 22.5.2002, dichiarava l'estinzione del processo.

Proposto reclamo, ex [art. 178 c.p.c.](#), il Tribunale, rilevato che l'avvenuta tempestiva riassunzione del processo interrotto eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari impediva ogni decadenza o preclusione e che il rimedio processuale alla mancata vocatio in ius degli altri convenuti in ipotesi di causa inscindibile doveva individuarsi nell'istituto dell'integrazione del contraddittorio, revocava l'ordinanza di estinzione e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di G.G., V.G., B.N. e C.A..

Con sentenza non definitiva depositata in data 9.7.2009, il Collegio, investito delle questioni pregiudiziali, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di B. S.p.A., per avvenuta successione a titolo universale nelle posizioni giuridiche della società incorporata; dichiarava inammissibile la domanda proposta da B. s.p.a. nei confronti di B.B. e B.A., per effetto della loro rinuncia all'eredità del padre; dichiarava cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, tra la Banca attrice ed i convenuti G., V., B. e C., disponendo l'estromissione dal giudizio di tutte le citate parti convenute.

Avverso la citata sentenza non definitiva proponevano appello i convenuti M.A. e M.N. e C.P., i quali chiedevano al Tribunale di sospendere la decisione del presente giudizio fino alla definizione del processo d'appello.

Con ordinanza collegiale resa il 14-28.2.2012, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione ed ordinava alla B. S.p.A. di esibire i seguenti documenti: Modello C.E.D., verbale del C.d.A in riferimento agli addebiti al dr. B. e il libro fidi della B.L. e M. in relazione alle posizioni poste a sostegno della domanda risarcitoria.

Nel prosieguo del giudizio, veniva assunto l'interrogatorio formale del convenuto M.A., nonché ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice.

Peraltro, non avendo parte attrice ottemperato all'ordine di esibizione, impartito con [ordinanza del 12.12.2012](#), la B. veniva dichiarata decaduta dalla facoltà di depositare i documenti in questione

Infine, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 4.11.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La difesa di C.P. ha sollevato eccezione di estinzione, argomentata sul presupposto che, all'udienza del 5.6.1996, l'avv. Chiappini, procuratore costituito per parte attrice, aveva dichiarato l'avvenuta estinzione di B.L. e M.; che ciò nonostante, il giudizio non era stato interrotto; che, con comparsa depositata il 13.5.1996, si era costituita per la prosecuzione del giudizio la Banca del S. S.p.A.; che la procura rilasciata ai difensori della Banca del S. non era regolare, posto che era priva di data, non indicava il nome del legale rappresentante p.t. e la "fonte dei poteri che il legale rappresentante dell'istituto di credito avrebbe esercitato conferendo il mandato ai difensori che, pertanto, tutti gli atti processuali posti in essere dopo l'estinzione della B.L. e M. erano da ritenersi "nulli ed inefficaci per difetto di procura alle liti, ivi compresa la costituzione volontaria della Banca del S. S.p.A".

Anche la difesa di M.A. e di M.N. ha sollevato eccezione di estinzione del giudizio, eccezione basata sul rilievo che la B. S.p.A. sarebbe stata da tempo cancellata dal registro delle imprese e, quindi, ormai estinta incorporata da M. in forza di atto per notar Z. rep. n. (...) del (...).

Rileva il Collegio che l'esame dell'eccezione di estinzione deve ritenersi precluso.

Invero, con sentenza non definitiva resa il 9.7.2009 n. 1575/09, il Tribunale, dopo avere esaminato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione del processo di tutte le parti, ha rigettato detta eccezione ed ha stabilito che "il giudizio naturalmente proseguirà come da separata ordinanza per l'istruttoria sulla domanda nei confronti di M.A. e N., C.P. (erede beneficiata di B.C.) e G.A."

Evidentemente, il Tribunale, così statuendo, ha implicitamente disatteso ogni altra eccezione di estinzione, fino alla data della suindicata sentenza e detta statuizione, evidentemente, vincola il Collegio.

Per completezza, va tuttavia osservato che la fusione per incorporazione verificatasi prima dell'entrata in vigore del novellato [art. 2504-bis cod. civ.](#) determinava, secondo l'opinione dominante, l'estinzione della società incorporata (cfr. Cass. Sez. Un., 14 settembre 2010, n. 19509). Peraltro, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, con il regime introdotto dalla riforma di cui al [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004, la fusione costituisce una vicenda meramente evolutiva modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità.

Ad ogni modo, giusta il disposto di cui [all'art. 300 c.p.c.](#), la dichiarazione dell'evento interruttivo non può che provenire dal procuratore costituito della società incorporata, fermo restando che, nell'ambito dello stesso grado di giudizio, opera il principio della c.d. ultrattività del mandato difensivo.

Anche l'eccezione di improseguibilità del giudizio, sollevata dalla difesa di C.P. per il ritenuto difetto del presupposto processuale costituito dalla delibera dell'assemblea della B.L. e M., è palesemente infondata.

Ed invero, l'art. 72 TUB dispone che "l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma [dell'art. 2393 c.c.](#), spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della B.D."

E', quindi, evidente che la deliberazione assembleare prevista dalla disciplina civilistica per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità è sostituita da una fattispecie complessa in cui intervengono il comitato di sorveglianza, che esprime un parere obbligatorio (ancorché non vincolante), e l'organo di vigilanza con la necessaria autorizzazione.

L'uso del verbo "spetta", nel corpo dell'art. 72 TUB, non lascia adito a dubbi di sorta circa la titolarità del potere di azione, attribuito ai commissari straordinari, senza che possa residuare nessun spazio all'organo assembleare.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'avv. G., che nel 1999, è stato nominato GOA presso il Tribunale di Lecce.

A tal riguardo, a prescindere da qualunque rilievo sulla intempestività dell'eccezione, va osservato che l'art. 30 bis c.p.c., a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità (v. C. Cost. sent. 25.5.2004 n. 147) prevede la speciale competenza dell'ufficio giudiziario -competente per materia- che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi [dell'art. 11 c.p.p.](#), limitatamente "alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato", azioni cui non può essere assimilata l'azione sociale di responsabilità.

Peraltro, l'avv. G. non esercita più, dal 2004, le funzioni di GOA.

Infine, l'eccezione di mancanza di interesse e di legittimazione della Banca incorporante a proseguire il giudizio di responsabilità promosso dal Commissario straordinario, eccezione sollevata dalla difesa di C.P. ed argomentata sul presupposto che la Banca del S. avrebbe operato l'acquisizione della B.L. e M. ad un prezzo vantaggioso, adeguato alla situazione economico-patrimoniale della Banca incorporata, si appalesa infondata per il dirimente rilievo che la società incorporante subentra, quale successore a titolo universale, nelle posizioni giuridiche della società incorporata. Ne discende che, se la società incorporata aveva titolo e legittimazione a promuovere l'azione di responsabilità, per effetto della successione correlata alla intervenuta fusione per incorporazione, la società incorporante ha titolo e legittimazione a proseguire il giudizio di responsabilità sociale intentato contro gli odierni convenuti.

Passando al merito, va rilevato che l'azione sociale di responsabilità ha, pacificamente, natura "contrattuale", in ragione del "vincolo" che lega amministratori e sindaci di società, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti all'ufficio accettato e ricoperto, all'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo o di specifici obblighi di natura pattizia (Cass. nn. 3652/1977, 3925/1979, 5989/1987, 6519/1998).

E', altresì, indubbio che l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi incombe su chi promuove l'azione stessa (Cass. nn. 3656/1977 cit. e 3110/1998; 2772/1999).

In giurisprudenza si è inoltre rilevato che la responsabilità degli amministratori verso la società, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 cod. civ., trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, sicché il relativo thema probandum si articola nell'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o più degli obblighi suindicati, del danno subito dalla società, del nesso causale; quanto al "danno risarcibile", si tratta di quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (commisurato, cioè, in concreto, al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in essere dall'amministratore: Cass. n. 10488/1998).

Incombe, quindi, sulla società attrice l'onere di dare la prova del fatto materiale costitutivo dell'inadempimento.

Peraltro, siccome l'art. 1218 cod. civ. pone una presunzione iuris tantum di colpa a carico del debitore, ne consegue che, verificatosi l'inadempimento in senso "oggettivo", incomberà a lui l'onere di provare l'assenza di colpa, cioè che l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Tuttavia questa presunzione, ed il relativo onere della prova contraria, giocano in modo differenziato a seconda della natura dell'obbligo inadempito: se questo ha ad oggetto una prestazione specifica e determinata qualificabile sub specie di "obbligazione di risultato", chi agisce con azione di responsabilità deve, per assolvere l'onere probatorio a suo carico, semplicemente dimostrare la violazione materiale e il mancato conseguimento del risultato prescritto, e spetterà invece al convenuto dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile, oppure che altri fatti e circostanze hanno escluso l'esistenza stessa dell'obbligo dedotto in giudizio; se, al contrario, l'obbligo inadempito ha ad oggetto una prestazione consistente in un comportamento diligente ("obbligazione di mezzi"), prestazione tipica delle attività di gestione (come molte di quelle riferibili agli amministratori), chi afferma l'inadempimento non può limitarsi a provare un esito deludente o infausto della gestione sociale, ma deve dimostrare anche che il debitore/amministratore abbia violato il modello normativo di condotta cui era tenuto, e cioè che non abbia adempiuto all'obbligo di diligenza.

Nelle obbligazioni di mezzi, infatti, l'inadempimento coincide proprio con la mancanza di diligenza, e dunque con la colpa, conseguendone che, in applicazione dell'art. 1218 cod. civ., da porre in correlazione con l'art. 1176 cod. civ., il creditore deve provare la difettosa o inadeguata prestazione, alla stregua del parametro della diligenza di cui a tale ultima norma, e cioè, in concreto, la negligenza del debitore, oltre al nesso causale tra questa ed il danno.

La diligenza, peraltro, non può essere dissociata dalla perizia, la quale ne è la componente più importante; ed essa consiste nel possesso di un'adeguata cultura d'impresa.

Con specifico riferimento ai doveri che in via generale attengono alla gestione dell'impresa, l'amministratore ha peraltro un ampio potere di scelta sia per quanto riguarda le operazioni da intraprendere, sia per quanto attiene alle modalità d'intervento.

Proprio per tale motivo, con riferimento alle sue scelte gestionali, la conclusione dannosa di operazioni di gestione amministrativa non può di per sé imputarsi all'amministratore se la scelta di effettuarle non sia reprovabile sotto il profilo della diligenza, poiché l'amministratore, appunto, non risponde della bontà delle

scelte gestionali, ma solo della modalità della loro conduzione, secondo la regola della "Business Judgement Rule", che implica l'insindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte di gestione compiute dagli amministratori, quando le stesse non si siano tradotte in operazioni totalmente irragionevoli, e tali da far presumere la violazione degli obblighi inerenti all'ufficio da essi ricoperto. In forza della citata business judgement rule, all'amministratore di una società non può, dunque, essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ., di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e non può pertanto rilevare come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, fermo restando che rimane sindacabile la diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato e quindi l'omissione delle cautele e verifiche che il dovere di diligenza impone (ex mu. Cass. 28.4.1997, n. 3652; Cass. 22-04-2009, n. 9619).

In particolare, sarebbe palesemente irragionevole censurare, ex post, le scelte compiute dagli organi amministrativi nella erogazione del credito alla luce dei risultati economici (non) conseguiti, posto che il rischio è elemento connaturale, ineliminabile nella gestione del credito.

Nella fattispecie, l'azione di responsabilità riguarda, essenzialmente, la mala gestione di alcune posizioni creditizie, analiticamente indicate in citazione.

Per tutte tali posizioni, la difesa dei convenuti e, segnatamente, del Presidente ed A.D., A.M., ha fornito (v. interrog. formale) giustificazioni, riguardo ai criteri di valutazione del merito creditizio, alle garanzie personali e reali assunte ed alla asserita correttezza della procedura seguita nelle singole vicende.

A fronte del radicale contrasto tra l'assunto di parte attrice e l'impostazione della linea di difesa dei convenuti, occorre, con ogni evidenza, procedere alla ricostruzione analitica delle singole posizioni, attraverso un esame approfondito della relativa documentazione

Senonché, si è già evidenziato che il Tribunale, con ordinanza collegiale resa il 14-28.2.2012, ha ordinato l'esibizione del Modello C.E.D., del verbale del C.d.A in riferimento agli addebiti al dott. S.B. (ex direttore generale della B.) e il libro fidi della B. in relazione alle posizioni creditizie poste a sostegno della domanda risarcitoria.

Ancorché nessuna doglianza sia stata sollevata con riferimento a detto ordine di esibizione, ciò nondimeno, parte attrice, per l'asserita difficoltà materiale di reperire la documentazione in questione, non vi ha ottemperato.

In assenza di tali documenti, dal Collegio reputati necessari per l'accertamento della responsabilità dei convenuti, il Tribunale non può disporre -come sollecitato da parte attrice- la c.t.u., per la dirimente ragione che, rebus sic stantibus, l'indagine tecnica dovrebbe non solo supplire alle carenze probatorie della parte onerata ma, addirittura, rivestire per taluni profili carattere esplorativo.

Ne discende che, con riferimento alle 18 posizioni creditizie indicate in citazione, la domanda attorea è rimasta sostanzialmente sfornita di prova quanto agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

In quanto strettamente connessa, deve ritenersi sprovvisto di prova anche l'assunto attoreo circa l'asserita illegittima distribuzione di utili, frutto di manipolazione delle poste in bilancio mercé omessa segnalazione delle sofferenze.

Passando all'esame degli altri episodi di mala gestio, rileva il Collegio che la scelta di retrocessione degli interessi è stata ricondotta dai convenuti (e non vi è prova del contrario) ad una scelta di politica aziendale, funzionale alla fidelizzazione della clientela, che lamentava l'esosità del tasso di interesse applicato.

Non vi è, parimenti, prova che il dott. N.M. non abbia svolto, di fatto, le funzioni di direttore generale ancor prima di rivestire formalmente la carica. Non può, dunque, ritenersi provato l'assunto circa la fittizietà delle pregresse funzioni di fatto dal medesimo svolte e, quindi, dell'illegittimo riconoscimento, in sede transattiva, dei correlati emolumenti per i tre anni precedenti la nomina formale.

L'onere della prova della fattispecie risarcitoria non è stato, quindi, assolto.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla fittizietà dell'attività espletata da parte dell'Ispettorato Esterno, composto dal dr. G.V. e dalla rag. C.M., figlia del presidente della B.L. e M..

Nella stessa ottica, la pretesa esorbitanza del corrispettivo (che era stato sensibilmente ridotto durante la gestione commissariale) per il servizio di pulizia e trasporto valori, già affidato dalla B.L. e M. alla P. s.r.l., la cui compagine societaria era legata da vincoli di parentela con il presidente e il direttore generale, troverebbe spiegazione -secondo la difesa dei convenuti: v. in particolare, interr. A.M.- nella contrazione dei servizi appaltati (chiusura dei locali adibiti a tesoreria comunale in Tuglie e Alezio; contrazione degli spazi occupati, non operando più in sede né il Consiglio di Amministrazione né il Collegio Sindacale; totale eliminazione del servizio di trasporto documenti e valori).

Ad ogni modo, non spetta ai convenuti l'onere di provare la convenienza delle prestazioni svolte dalla P..

Infatti, l'azione proposta dal Commissario Straordinario non è un'azione di rendiconto, ma un'azione di responsabilità risarcitoria: non vi è, quindi, un onere a carico dell'amministratore di dare conto di ogni sua spesa, producendo specifiche pezze d'appoggio giustificative della relativa causale, ma costituisce onere della B. dimostrare che le spese addebitate non avevano valida giustificazione perché inerenti ad attività non svolte nel suo interesse e che quindi hanno prodotto un danno causalmente ricollegabile alla condotta dell'organo amministrativo.

Analoghe considerazioni valgono per le spese di carburante, assertivamente ritenute eccessive.

Ad opposta conclusione può, invece, pervenirsi quanto agli acquisti di beni per loro natura estranei alla normale attività di un'impresa bancaria, per di più non rinvenuti nella disponibilità della B. e sulla cui destinazione non è stata resa né dall'A.D., A.M., né dal direttore generale, N.M., né dagli altri amministratori una qualsiasi giustificazione.

Si tratta, infatti, dell'acquisto di un secchiello d'argento per ghiaccio (L. 930.000), di n. 6 telecamere, n. 3 fotocamere e di 1 ferro da stiro (importo complessivo L. 8.808,722), di un orologio da polso Omega Constellation (L. 2.650.000), di scatole radica, lume e quadri WenK (L. 3.090.000). Riguardo a tali acquisti, anche in forza della prova presuntiva, va -pertanto- affermata la responsabilità dei convenuti, A.M. e N.M..

La domanda nei confronti dei convenuti A.M. e N.M. può trovare accoglimento anche quanto agli acquisti fittizi di materiale hardware e/o software per L. 99.430.450, avendo il teste V., responsabile del CED della B., confermato la dichiarazione rilasciata il 21.6.1995, secondo cui nessuna fornitura hardware e/o software sarebbe stata effettuata da società esterne.

Del pari non risultano effettuate in favore della B. le prestazioni del tappezziere A. (L. 23.562.000), del pittore edile S. (L. 12.138.000), della SOCITEL (L. 12.554.600) e della ditta D. e M. s.d.f. (L. 5.950.000 (v. dichiarazioni rilasciate e confermate dai testi S., M., L. e L.).

Conseguentemente, i convenuti A.M. e N.M., stante la loro responsabilità correlata alle funzioni di Presidente ed A.D., il primo, e di direttore generale, il secondo, vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore della B. S.p.A., quantificati in complessivi Euro 82.790.42 (L. 160.304.600) , oltre interessi legali da computarsi su detta somma annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della messa in amministrazione della B.L. e M. s.p.a. al saldo.

Non può, invece, affermarsi -data l'apparente regolarità formale degli acquisti, debitamente fatturati e contabilizzati- la responsabilità degli amministratori privi di delega e dei componenti del collegio sindacale.

Va, infine, accolta la domanda di restituzione del rateo di L. 34.811.839 (Euro17.978,81), riscosso anticipatamente dall'A.D. A.M., quale compenso spettantegli per la carica rivestita, posto che, con il decreto di messa in amministrazione straordinaria, furono sciolti gli organi sociali e il Commissario straordinario assunse tutti i poteri di gestione.

Il compenso riscosso anticipatamente è, quindi, indebito.

Va, infine rigettata la domanda di condanna di A.M. al rimborso pro quota delle spese legali sostenute dalla B. per il Fallimento M.C., posto che dalla documentazione in atti non si evince in quale misura debba rispondere il convenuto.

Quanto alle spese processuali, reputa il Collegio di disporre, data la natura delle questioni dibattute e il comportamento processuale delle parti, la totale compensazione delle spese tra B. e i convenuti C.P. e G.A..

In considerazione dell'esito della lite, che vede notevolmente ridimensionata la pretesa attorea, può, invece, disporsi la compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese processuali, che, per la restante metà, vanno poste a carico dei convenuti A. e N.M..

Alla stregua dei parametri in vigore alla data della decisione, l'onorario va determinato in complessivi Euro 23.000,00, di cui Euro 5.500,00 per fase studio; Euro 4.500 per fase introduttiva; Euro 5.500,00 per fase istruttoria; Euro 7.500,00 per la fase decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce,

definitivamente pronunciando, così provvede;

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna A.M. e N.M., in solido, al risarcimento dei danni in favore della B. S.p.A., che liquida in complessivi Euro 82.790.42 , oltre interessi legali da computarsi su detta somma annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della messa in amministrazione della B.L. e M. s.p.a. al saldo;
- 2) condanna A.M. alla restituzione, in favore della B. S.p.A., della somma di Euro 17.97.88, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda;
- 3) rigetta la domanda proposta nei confronti di C.P., nella qualità di erede di B.C., e di G.A.;

4) condanna i convenuti A.M. e N.M., in solido, alla rifusione, in favore della B. S.p.A., della metà delle spese processuali, che liquida nell'intero in Euro 23.000,00, di cui Euro 1.000,00 per esborsi e Euro 20.000,00 per onorario, oltre i.v.a. e c.a.p. e dichiara compensate tra le stesse parti la restante metà;

5) dichiara compensate tra le altre parti le spese del giudizio.

Lecce, 6/10/2014"

Con atto consegnato per la notifica il 6.3.2015 M.N. ha citato in giudizio dinanzi a questa Corte la B.M. S.p.A. e M.A. ha spiegato appello avverso l'indicata sentenza per i motivi che saranno indicati.

Con atto consegnato per la notifica il 12.3.2015 M.A. ha citato in giudizio dinanzi a questa Corte la B.M. S.p.A., M.N., P.C., A.G., ed ha spiegato appello avverso l'indicata sentenza per i motivi che saranno indicati.

Si è costituita in entrambi i giudizi la B.M., deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame e spiegando appello incidentale.

A seguito della notifica dell'appello incidentale di M. si è costituita in giudizio C.P., deducendo l'inammissibilità della impugnazione incidentale della Banca.

Il G. è rimasto contumace.

All'udienza del 22/11/2017 le cause riunite sono state introitate a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sia gli appelli proposti da M.N. e da M.A. avverso la indicata sentenza n. 191/15 del Tribunale di Lecce, che l'appello incidentale della B.M. S.p.A. nei riguardi di M.N. e M.A., nonchè di G.A., sono infondati e vanno rigettati.

Va, invece, dichiarato inammissibile l'appello incidentale di B.M. nei riguardi di C.P. (quale erede beneficiata di B.C.).

Vanno esaminati per primi, per la loro pregiudizialità, i primi cinque motivi di gravame avanzati da M.A..

Con il primo motivo di gravame M.A. deduce che il Tribunale ha errato a non dichiarare improcedibile il giudizio per carenza di legittimazione attiva, quanto meno sopravvenuta, in capo alla Banca attrice, e ciò per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 289/01, passata in giudicato, la quale ha dichiarato nulla la vendita dell'intero pacchetto azionario della B.L. & M. alla Banca del S. e la delibera di fusione per incorporazione di B.L. & M. e Banca del S.. Pertanto, gli atti dichiarati nulli non hanno avuto mai alcuna efficacia.

Il motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che la produzione della sentenza n. 289/01 emessa da questa Corte d'Appello è irrituale, trattandosi di documento nuovo, non prodotto in primo grado.

In ogni caso, come dedotto dalla B.M., tale questione non è stata oggetto di esame nella sentenza definitiva, oggetto del presente appello, ma è stata esaminata e decisa dalla sentenza non definitiva n. 1579/09 del Tribunale (il cui testo si rinviene nel fascicolo di primo grado). Tale circostanza risulta anche dalla sentenza n. 990/15, emessa dalla Seconda Sezione Civile di questa Corte, in atti prodotta, passata in

giudicato, che ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 1579/09 del Tribunale. Pertanto, essendosi consumato il potere di impugnazione avverso la statuizione resa nella sentenza non definitiva, tale questione non può essere riproposta in sede di gravame avverso la sentenza definitiva, né riesaminata una seconda volta dal giudice di secondo grado.

Solo incidentalmente va comunque osservato che la sentenza n. 1575/09 del Tribunale aveva affermato che la Corte di Appello di Lecce aveva dichiarato "la nullità relativa dell'atto di fusione per incorporazione della B.L. & M. al solo scopo di legittimare i soli esclusi dalla prelazione a far valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti degli alienanti le azioni, né risulta che vi sia stato il retratto dei titoli a favore dei soci pretermessi", ma non aveva sancito l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione, già iscritto nel registro delle imprese.

Con il secondo motivo di gravame M.A. deduce che il Tribunale ha errato a non dichiarare improcedibile, per la stessa ragione di cui sopra, il giudizio per carenza di interesse, quanto meno sopravvenuta, in capo alla Banca attrice.

Il motivo è inammissibile per le ragioni indicate nell'esame del primo motivo di gravame, cui si demanda.

Con il terzo motivo di gravame M.A. deduce che il Tribunale ha errato a non dichiarare estinto il presente giudizio per omessa inottemperanza all'ordine di riassunzione impartito con l'ordinanza del 15.07.2002, depositata il 28.10.2002.

Osserva la Corte che il motivo non può essere esaminato in questa sede, dato che l'eccezione di estinzione è stata oggetto di delibazione nella sentenza non definitiva n. 1575/09 del tribunale di Lecce, avverso la quale è stato proposto appello, definito con sentenza n. 990/15 di questa Corte di Appello, che ha dichiarato inammissibile il gravame, e di cui non è contestato il passaggio in giudicato.

Con il quarto motivo di gravame M.A. deduce che il Tribunale ha errato a non espungere dal fascicolo la documentazione depositata dalla Banca attrice all'udienza dell'11.6.1998.

Osserva la Corte che tale questione è stata esaminata dal G.I. con ordinanza del 21.9.1998, non impugnata in sede di precisazione delle conclusioni, per cui è preclusa la riproposizione di tale doglianza in appello. Inoltre, il motivo è del tutto generico e come tale inammissibile, non essendo indicata la valenza che la documentazione ha avuto nella decisione impugnata.

Con il quinto motivo di gravame M.A. deduce che il Tribunale ha errato a rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio.

Il motivo è inesaminabile per le ragioni già indicate, dato che la relativa doglianza è stata proposta avverso la sentenza non definitiva del tribunale, e l'appello avverso detta decisione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza passata in giudicato. Si rileva che anche la sentenza definitiva emessa dal tribunale di Lecce, oggetto di impugnazione nei presenti giudizi, ha ritenuto precluso l'esame di tale eccezione.

Con il sesto motivo di gravame M.A. impugna la sentenza che lo ha condannato al risarcimento dei danni conseguiti all'acquisto di beni per loro natura estranei alla normale attività di impresa bancaria (ad es. secchiello d'argento, un ferro da stiro, un orologio da polso, scatole di radica, lume e quadri Wenk) e non rinvenuti nella disponibilità della B.L. & M., agli acquisti fittizi di materiale hardware e/o software, alle erogazioni per lavori non effettuati dal tappeziere A., dal pittore edile S., dalla ditta D. e M.).

Rileva la Corte che l'assunto secondo cui tali beni sarebbero stati acquistati per effettuare dei doni ad alcuni clienti particolarmente selezionati, importanti, implica ammissione dell'acquisto, mentre la richiesta di prova testimoniale, reiterata in appello, volta a dimostrare le regalie, è irrilevante, inammissibile, non essendo stati indicati né gli oggetti regalati, né i destinatari dei presunti regali.

Quanto alla mancata effettuazione degli interventi di tappezzeria e di pitturazione, va osservato che le deposizioni testimoniali sulla base delle quali il primo Giudice ha ritenuto provata la non esecuzione delle prestazioni non sono state oggetto di critica alcuna, mentre l'affermazione dell'appellante secondo cui le stesse sarebbero state effettuate in giornate non lavorative è del tutto generica, non supportata da prova alcuna. Di nessun rilievo, è poi il mancato promovimento dell'azione penale per tali episodi.

La doglianza va, pertanto, rigettata.

Con il settimo motivo di gravame M.A. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione del rateo di L. 34.811.839 (Euro17.978,81), riscosso anticipatamente quale compenso spettantegli per la carica rivestita, posto che, con il decreto di messa in amministrazione straordinaria, furono sciolti gli organi sociali e il Commissario straordinario assunse tutti i poteri di gestione.

Il motivo è infondato.

L'assunto secondo cui tale importo sarebbe stato riscosso a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per interventi (non meglio precisati) al fine di concordare le azioni da intraprendere contro ogni singola posizione debitoria in cui il debitore era esposto con più banche, oltre che del tutto generico, è sfornito di qualsiasi supporto probatorio.

Con l'ottavo motivo di gravame M.A. censura la disposta condanna al 50% delle spese di lite.

Il motivo è infondato, in quanto l'accoglimento parziale della domanda giustificava ampiamente la disposta condanna parziale.

Con il primo motivo di gravame N.M. deduce la nullità dell'atto di citazione in primo grado per assoluta indeterminazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Afferma che non è chiaro se, quale ex Direttore Generale, gli si contestava di aver personalmente partecipato agli acquisti che avevano causato il danno (art. 2392, comma uno c.c.) o se, invece, egli non avesse fatto quanto poteva per impedirne il compimento (art. 2392, comma due, c.c.)

Con il secondo motivo di gravame M.N. deduce la erroneità della sentenza che ha affermato la sua responsabilità solidale, in quanto il direttore generale di una società non si identifica con gli amministratori, cui spetta la gestione dell'impresa, ma ha solo compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica e di esecuzione delle disposizioni impartite dall'organo amministrativo.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La censura di carattere processuale - nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, derivante dalla indeterminatezza della cosa oggetto della domanda - è nuova, inammissibile, e non può essere opposta per la prima volta in appello dalla parte che si è costituita e difesa nel giudizio di primo grado.

In ogni caso, è noto che la nullità della citazione, ai sensi [dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.](#), può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto. L'atto di citazione di primo

grado era invece specifico, articolato, e la domanda dell'attrice è stata oggetto di ampio e approfondita trattazione nel corso del giudizio, per cui, ove il motivo fosse esaminabile, non sussiste la dedotta nullità.

Ciò premesso, la decisione del primo Giudice merita conferma in quanto il Direttore Generale - dati gli ampi poteri decisionali dei quali è investito e le funzioni direttive ad esso attribuite - è responsabile verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi per i danni arrecati nell'esecuzione dei compiti affidatigli, rispondendo in solido con gli amministratori per l'inosservanza del dovere generale di vigilanza ed essendo tenuto a rifiutarsi di dare attuazione alle direttive degli stessi amministratori se illegali o pregiudizievoli per la società (Tribunale S.Maria Capua V., 20/02/2009).

E' noto che in caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla B.D. ai sensi dell'art. [72, comma 5, D.Lgs. n. 385 del 1993](#), al commissario straordinario per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi comprensiva anche dei direttori generali, in considerazione della vicinanza di tale figura a quella dell'organo amministrativo nell'organizzazione dell'impresa com'è testimoniato dall'applicazione, ex [art. 2396 c.c.](#), ai direttori generali della disciplina della responsabilità propria degli amministratori (Cass. 13765/07, Cass. 26632/16).

Ciò posto, la responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli [artt. 2392 e 2933 c.c.](#) (applicabili anche alle s.r.l., giusta richiamo dell'art. 2487 stesso codice), trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo (Cass. n. 10488/98).

Come già osservato dalla sentenza di primo grado, avendo tale responsabilità natura contrattuale consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 2772/99)

L'impugnata sentenza ha dato degli episodi di mala gestio (acquisti di beni per loro natura estranei alla normale attività di impresa bancaria, acquisti fittizi di materiale hardware e/o software, prestazioni non effettuate dal tappezziere A. e dal pittore edile S.) addebitati agli odierni appellanti.

Essi concretano palese violazione del dovere di vigilanza di cui all'art. 2392, dato che per tali episodi è senz'altro ravvisabile un comportamento omissivo del Direttore Generale, sufficiente ad affermare la responsabilità dell'odierno appellante, tenuto conto anche delle relativamente modeste dimensioni della banca, operante solo in sede locale, e, quindi, della non complessità del dovere di vigilanza, nonché dello stretto rapporto di parentela (filiazione) che lo legava al Presidente ed amministratore delegato, del cui operato può ritenersi, anche per presunzioni, che fosse a conoscenza.

Va poi rilevato che il dovere di intervento non è nuovo e distinto rispetto a quello di vigilanza ma ad esso correlato, collegato. Il dovere di vigilanza a carico del direttore generale, cui spetta il compito di eseguire le disposizioni adottate dagli amministratori nella gestione dell'impresa, ha contenuto generale, involge l'intero profilo dell'attività degli amministratori, e, in caso, di riscontrata violazione dei doveri di diligenza e correttezza, impone l'obbligo di intervento.

Può dirsi, in sostanza, che sussistano entrambe le violazioni di cui ai commi uno e due [dell'art. 2392 c.c.](#) in quanto, ritenuto provata, anche per presunzioni, la conoscenza delle plateali violazioni accertate, M.N. non avrebbe dovuto dar loro esecuzione ed avrebbe dovuto attivarsi, sia direttamente nei riguardi dell'amministratore delegato, sia dando notizie delle irregolarità al Presidente del Collegio Sindacale.

Rimane, pertanto, confermata l'affermazione della impugnata sentenza che, anche facendo ricorso a presunzioni, ha affermato la responsabilità di M.N., senza che possa affermarsi che si sia in presenza di una sorta di responsabilità oggettiva. Di nessun rilievo è, in questa sede, la dedotta archiviazione da parte della Procura della Repubblica.

Con il terzo motivo di gravame M.N. contesta la paritaria affermazione di responsabilità e chiede la riduzione della percentuale di colpa ascritta.

Esso è infondato in quanto non sono stati dedotti motivi specifici per superare la presunzione di pari responsabilità. Pertanto, va confermata l'applicazione del criterio di cui all'art. 2055, comma tre, c.c.

Con l'appello incidentale M. deduce il difetto assoluto di motivazione e la conseguente violazione di legge della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che "la carente ricostruzione delle posizioni creditizie non consente di affermare, in termini di sufficiente certezza, la situazione di inadempimento". Lamenta la fuorviante valutazione del contenuto dell'interrogatorio reso da A.M., e sostiene che dalla mancata produzione da parte della Banca, dovuta al tempo trascorso, del libro fidi della B.L. & M. relativo alle 18 posizioni creditizie la cui esibizione era stata richiesta con l'ordinanza collegiale del 28.2.2012, non poteva derivare il rigetto della domanda attorea. Fa presente che erano stati depositate in giudizio le delibere consiliari ovvero le delibere dell'Amministratore delegato e del Direttore Generale con le quali erano state concesse le facilitazioni creditizie ad ognuna delle 18 posizioni censurate, nonché le singole relazioni dell'Ufficio Legale della Banca del S., nonché gli atti giudiziari compiuti, le perizie di stima del patrimonio del debitore, le ammissioni al passivo dei fallimenti dichiarati, le relazioni e le previsioni di recupero dei legali incaricati per il recupero.

Il motivo va disatteso.

Al riguardo va osservato che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Orbene, il richiamo alla documentazione prodotta in primo grado, sopra riportata, è assolutamente generico e indeterminato, non indica specificamente quali sarebbero stati gli "abusi" commessi, le circostanze che rivelerebbero le indebite concessioni di finanziamento, quali richieste di affidamento sarebbero state sottoscritte addirittura in data successiva alla delibera, quali gli importi accordati. In sostanza, il motivo di gravame relativo alla dedotta omessa valutazione del materiale probatorio tende ad una rivalutazione generale, complessiva del materiale probatorio, come tale inammissibile, non essendo assimilabile il giudizio di secondo grado a un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno. Va, pertanto, riaffermato la statuizione del primo Giudice secondo cui "la carente ricostruzione delle posizioni creditizie non consente di affermare, in termini di sufficiente certezza, la situazione di inadempimento".

Quanto al contenuto dell'interrogatorio reso da M.A., osserva la Corte che non emergono da esso ammissioni di responsabilità tali da poter giustificare una sentenza di condanna. In particolare, la ammessa

restituzione di oltre L. 435.000.000 per interessi attivi, unico elemento dell'interrogatorio che potrebbe ingenerare dubbi sulla correttezza dell'operato degli amministratori, è stata giustificata dall'interessato con riferimento agli tassi altissimi applicati.

Tale restituzione può, quindi, trovare ragionevole spiegazione nell'intento di mantenere il rapporto con la clientela o di evitare un eventuale contenzioso. Essa non concreta, quindi, ammissione di un fatto illecito.

Osserva quindi la Corte che, non essendo stata disposta dal primo Giudice consulenza tecnica di ufficio per i profili di carattere esplorativo della stessa, e, non essendo possibile disporre, per lo stesso motivo, tale incombenza neppure in appello (si prende atto della mancanza anche in questo grado da parte di B.M. della richiesta della ammissione di c.t.u.), non è possibile, in ogni caso, anche a voler, per ipotesi, ritenere accertata una responsabilità degli appellati M. e G. per fatti diversi da quelli posti dal primo Giudice a base della disposta condanna, procedere ad una quantificazione e liquidazione del risarcimento in via equitativa, non essendo al giudice consentito supplire alle carenze probatorie della parte. L'eventuale maggiore quantum richiesto a titolo risarcitorio presenta cioè profili di carenza probatoria non superabili con il ricorso alla liquidazione equitativa. Infatti, la mancanza della documentazione di cui era stata ordinata la produzione in giudizio e l'impossibilità di ricorrere alla c.t.u. lasciano indimostrato l'entità del pregiudizio economico che sia effettivamente ricollegabile, con nesso di causalità, al comportamento degli amministratori. Rimane cioè assolutamente indimostrato il quantum eventualmente risarcibile.

Resta assorbito (salvo quanto osservato successivamente) il motivo di appello incidentale della B.M. volto ad una valutazione autonoma e separata dei comportamenti di M.A. e M.N. rispetto a quelli dei consiglieri e dei sindaci, cui si imputa sostanzialmente una condotta omissiva, la mancata ma doverosa reazione volte ad impedire le attività illecite o illegittime dei due M..

Va ora esaminato l'appello incidentale di M. nei riguardi del G. e della C..

Va rilevato, quanto a C.P., che costei aveva notificato a B.M. la sentenza di primo grado in data 13.2.2015, per cui, con la scadenza del termine di giorni trenta da detta notifica, senza che la decisione di primo grado sia stata impugnata da B.M., la sentenza è passata in giudicato tra la C. e la B.M.. Infatti, trattandosi di cause scindibili o tra loro indipendenti, nelle quali è esclusa la necessità del litisconsorzio, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti per le quali non vi sia stata notificazione si applica la norma di cui [all'art. 327 c.p.c.](#), che prevede l'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza.

Pertanto, l'appello incidentale di B.M. nei riguardi della C. (quale erede beneficiata di B.C.), notificato nel dicembre 2015, è, quindi, inammissibile, a nulla rilevando che questa Corte, con ordinanza del 17/18 novembre 2015, avesse disposto la notifica dell'appello incidentale a tutte le parti contumaci.

Da ultimo va rilevato che nei riguardi del G. (già componente del collegio sindacale), salvo quanto sopra già osservato, l'affermazione del primo Giudice, circa la inesistenza di un dovere di diligenza e/o vigilanza così esteso e penetrante da controllare le singole operazioni, pur documentate da fattura, resiste alle critiche mosse dalla Banca, incentrate, in sostanza, sul generale dovere di impedire le innumerevoli attività illecite poste in essere dai due M. e sulle attività di natura commissiva ed omissiva agli stessi addebitabili. Non sussistono elementi probatori tali da poter affermare che il G. avesse il dovere di attivarsi anche in presenza di fatture attestanti le prestazioni indicate.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra M.A., M.N. e B.M..

B.M. va condannata a rifondere a C.P. le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. Le stesse vengono liquidate al minimo, essendo stata la causa decisa nei riguardi della C. in virtù di una pregiudiziale questione processuale.

Nulla spese nei riguardi del G., rimasto contumace.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), come introdotto dalla [L. n. 228 del 2012](#), della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di M.N., M.A. e della B.M. di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da M.N. e da M.A. avverso la indicata sentenza n. 191/15 del Tribunale di Lecce, nonché sull'appello incidentale della B.M. S.p.A. nei riguardi di M.N. e M.A., nonché di G.A., li rigetta.

Dichiara inammissibile l'appello incidentale di B.M. nei riguardi di C.P. (quale erede beneficiata di B.C.).

Spese e onorari del presente grado compensati tra M.N., M.A. e la B.M. S.p.A.

Nulla spese nei riguardi del G..

Condanna la B.M. S.p.A. al pagamento in favore di C.P. delle competenze di questo grado del giudizio, liquidate in Euro 9.515,00, oltre IVA, CAP e 15% rimborso spese forfettario.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), come introdotto dalla [L. n. 228 del 2012](#), della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di M.N., M.A. e della B.M. di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.

Così deciso in Lecce, il 12 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 11 aprile 2018.